

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 26 AGOSTO 2011

N. 131



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2011, n. 1633

Cont. 2175/08/SI – Quinques – Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro – I.N.P.D.A.P. c/Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Renato Grelle - Legale esterno.

Pag. 24391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2011, n. 1634

Cont. n. 817/11/GR. Tribunale di Lecce sezione Lavoro - Opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'Avv. Pietro Quinto c/Regione Puglia - Rettifica incarico difensivo all'Avv. Mauro Finocchito.

Pag. 24391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2011, n. 1636

Cont. n. 611/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Bari - VILLA CLARISSA SRL/ Regione Puglia - Comune di Leporano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Pag. 24393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 luglio 2011, n. 1637

Cont. n.71/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari - Impresa Edile EDILCOST di Taranto Giovanni/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Pag. 24394

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1669

Cont. 871/11/L Tar Puglia – Lecce. WIND ENERGY & PARTNERS S.r.l. c/R.P., ARPA PUGLIA e COMUNE DI BRINDISI. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Vittorio Trigiani.

Pag. 24395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1670

Cont. 399/11/L C.d.S. ITALCAVE S.p.A. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Nino Matassa.

Pag. 24396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1685

Cont. n.2087/02/TO - Ricorso al T.A.R. per la Puglia- Terme di Santa Cesarea S.p.a. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24397

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1686

Cont. n.1514/09/GI (rif. cont. n. 1782/98/CO) - Avv. Rosario Antonio Calcagnile c/Regione Puglia. Competenze professionali a seguito ordinanza, atto di precetto, pignoramento. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1687

Cont. n. 321/09/GA- Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 424/09 e Sent. n. 837/2011 Trib. Bari - Sez. Lavoro - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1688

Cont. n. 322/09/GA - Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 422/09 e Sent. n. 839/2011 Trib. Bari - Sez. Lavoro - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 luglio 2011, n. 1689

Cont. n. 323/09/GA- Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 423/09 e Sent. n. 840/2011 Trib. Bari- Sez. Lavoro - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1690

Cont. n. 29/10/RM- Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale Dott.ssa Capriati Carla in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1691

Cont. n. 324/09/GA- Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 420/09 e Sent. n. 838/2011 Trib. Bari- Sez. Lavoro- Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Pag. 24408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1704

Cont 904/10/TC/RM/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 176/2011 - Tribunale di Brindisi a carico di Mazzotta Salvatore e Mazzotta Vito. Ratifica Nomina procuratore esterno avv. Francesco Marzullo.

Pag. 24410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2011, n. 1717

Cont. 1142/11/SI – Corte Costituzionale – Decreto Legislativo n. 79/2011 in materia di turismo - Questione di legittimità Costituzionale – Nomina Prof. Avv. Nicola Colaiani e Prof. Avv. Marcello Cecchetti .

Pag. 24411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1724

Cont. 1398/10/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. G. C. c/ Regione Puglia. – Ricorso ex art.414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo Avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 24413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1725

Cont. 380/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. V. G. c/ Regione Puglia. – Ricorso ex art.414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 24415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1726

Cont. 1104/10/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. G. C. c/ Regione Puglia. – Ricorso ex art.414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 24416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1727

Cont. 523/11/SH – Tar Bari – Ricorso A.B. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 24417

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1728

Cont. 862/11/SH – Tribunale di Bari – Ricorso ex art.700 c.p.c. V. A. A. ed altri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 24418

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1729

Cont. 81/11/SH- Consiglio di Stato – Ricorso in appello di S. M. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 24416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1730

Cont. 315/10/SH – Consiglio di Stato – Ricorso in appello Federconsumatori ed altri c/Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Pierluigi Balducci.

Pag. 24420

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1731

Cont. n. 912/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari - F.EV srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Pag. 24422

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1732

Cont. n. 179/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Bari - D. A./Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Pag. 24423

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1733

Cont. n.711/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Lecce - Coop. S.L. / Regione Puglia – Comune di Crispiano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna BUCCI.

Pag. 24424

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1734

Cont. n. 1656/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Lecce - C.M./ Regione Puglia - Comune di San Donato di Lecce - Ricorso n.2002/2010. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna BUCCI.

Pag. 24425

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1738

Cont. 230/11/RO – Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Ricorso Comune di Nardò c/ Regione Puglia, ASL LE, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo a legali interni Avv. Adriana Shiroka e Avv. Mariangela Rosato.

Pag. 24426

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1633

Cont. 2175/08/SI – Quinques – Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro – I.N.P.D.A.P. c/Regione Puglia -Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Renato Grelle - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- L'I.N.P.D.A.P. ha proposto appello, dinanzi alla Corte di Bari Sezione Lavoro, avverso la Sentenza n. 16486/2009 del Tribunale di Bari, favorevole alla Regione Puglia.
- Il Presidente della G.R. ritenuto necessario resistere nel giudizio di appello, ha conferito, salvo ratifica della Giunta Regionale, l'incarico difensivo in data 24.05.2011 all'Avv. Renato Grelle, legale esterno.
(Valore della controversia: Euro 1.372.374,99; Settore di Spesa: Contenzioso Amministrativo.)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001

- La presumibile complessiva spesa di Euro 4.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,

lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente
- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro nel giudizio in narrativa indicato, a mezzo dell'Avv. Renato Grelle, legale esterno.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1634

Cont. n. 817/11/GR. Tribunale di Lecce sezione Lavoro - Opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'Avv. Pietro Quinto c/Regione Puglia - Rettifica incarico difensivo all'Avv. Mauro Finocchito.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequa ingiunzione di pagamento (n.367/11 ing. – n. 2093/11 R.G.), notificato in data 18/5/11, l'avv. Pietro Quinto ha adito il Tribunale Civile di Lecce per il pagamento della somma di € 19.277,93, oltre interessi dalla costituzione in mora al soddisfo, a titolo di competenze per l'attività professionale svolta a favore della Regione Puglia, nonché per il pagamento delle spese e competenze della procedura monitoria;
- Il Presidente della G.R., atteso il parere espresso in data 3/6/11 dall'Avvocatura, ha ravvisato la necessità di proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo per tutelare gli interessi dell'amministrazione regionale e con proprio provvedimento datato 8/6/11, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Mauro Finocchito, nato a Otranto il 3/9/1961 e domiciliato in Lecce in via Augusto Imperatore, 16 -codice fiscale: FNC MRA 61P03 G188G (codice U.P.B. 1.3.1.);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 19.277,93 oltre interessi e spese monitorie) (Settore di Spesa: Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di € 2.400,00, di cui € 800,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato offi-

ciato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Mauro Finocchito;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1636

Cont. n. 611/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari - VILLA CLARISSA SRL/ Regione Puglia - Comune di Leporano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell'1/4/2011, la Villa Clarissa srl con sede in Leporano, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Lecce-, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione, del verbale conclusivo del 2/2/2011 della Conferenza di Servizi indetta ex art.5 DPR n.447/1998 per la realizzazione di una "casa albergo per anziani e centro benessere" nel Comune di Leporano; del dissenso espresso dalla Regione Puglia nel corso della conferenza di servizi, incluse le note prot. n.917 dell'1/2/2011 e prot. n.14114 dell'11/10/2010 del Servizio Urbanistica Regionale; dei verbali delle sedute della conferenza e degli atti ivi richiamati, nei limiti dell'interesse della ricorrente ex art.5 DPR n.447/1998; di tutti i verbali delle sedute della conferenza di servizi.
- Data l'importanza della questione, confermata anche con nota del Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, sig. ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 21/4/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1637

Cont. n.71/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari - Impresa Edile EDILCOST di Taranto Giovanni/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 9/5/2011, la Edilcost di Taranto Giovanni con sede in Gravina di Puglia, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione, la determinazione n.200 del 7/3/2011 a firma del Dirigente del Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia, avente ad oggetto "Impresa Edilizia Edilcost di Gravina in Puglia. Non ammissione al contributo previsto dal D.M. 27/12/2001 per <Abitazioni in affitto>", di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, ove occorra, la nota prot.n.1646 del 19/4/2011.
- Con nota del 30/5/2011 prot.n.2663, il Servizio Regionale Politiche Abitative, a mezzo del Dirigente, sig.Natale Palmieri, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Politiche Abitative.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e,

pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1669

Cont. 871/11/L Tar Puglia –Lecce. WIND ENERGY & PARTNERS S.r.l. c/R.P., ARPA PUGLIA e COMUNE DI BRINDISI. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Vittorio Triggiani.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 27 maggio 2011, la soc. WIND ENERGY & PARTNERS S.r.l. ha adito il Tar Puglia -Lecce per l'annullamento, previa sospensione, della nota del Dirigente dell'Ufficio Energia prot. n.4125 del 31/3/2011 recante conclusione negativa del procedimento di autorizzazione unica ex art.12 del Dlgs n.387/2003 relativa alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

in località Cefalo.e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale

- Ritenuto di doversi costituire in giudizio, giusta richiesta del Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, pervenuta per posta elettronica il 10/6/2011, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, in data 15/6/2011, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Puglia. sede di Lecce all'avv. Vittorio Triggiani, nato a Bari il 31/3/1967, con studio in P.zza Garibaldi, 23 Bari -C. F. TRG VTR 67C31 A662Y;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate con riferimento alla classe di valore da € 103.300 ad € 258.300,01; Settore di spesa: Servizio Ecologia ed Industria)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La presumibile spesa totale di € 12.000,00, di cui € 3.000,00 per acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia –Lecce nel giudizio promosso dalla società WIND ENERGY & PARTNERS S.r.l. a mezzo dell'avv. Vittorio Triggiani;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1670

Cont. 399/11/L C.d.S. ITALCAVE S.p.A. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Nino Matassa.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n.809 del 3/05/2011 la Giunta deliberava di conferire all'avv. Nino Matassa l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Tar Lazio – Roma nel giudizio promosso dalla società ITALCAVE S.p.A. per l'annullamento della nota prot. n.A00089/1258 del 10/2/2011 a firma congiunta dei Dirigenti dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, del Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche e del Servizio Ecologia, avente ad oggetto: <<Società Italcave S.p.A. Diffida cessazione conferimenti>>, riferita al trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli impianti STIR della Regione Campania, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
- Con sentenza n.4915/2011 il Tar Lazio ha respinto il ricorso.
- Con atto notificato al difensore di primo grado in data 14/6/2011, recante richiesta di misure cautelari monocratiche ex art.56 c.p.a., la società Italcave S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n.4915/2011. Con decreto n.2603/2011, il Consigliere delegato ha respinto il ricorso, fissando la discussione per la camera di consiglio il 15 luglio 2011.
- Ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di veder confermato l'esito del giudizio favorevole alla Regione Puglia, giusta richiesta del 15/6/2011 del Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, il Presidente della Giunta Regionale, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa giunta, in data 15/6/2011 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi al Consiglio di Stato al medesimo difensore nel giudizio di primo grado, avv. Nino

Matassa, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 17/5/1959, con studio in via Andrea da Bari, 35 – Bari; C. F. MTS NSB 59E17 H926N.

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: da € 1.549.400,01 a € 2.582.300 posto che, con nota del 29/3/2011 riferita al giudizio dinanzi al Tar Lazio, l'avv. Matassa aveva evidenziato che la società lamentava un danno commisurato a € 80.000,00 al giorno; Settori di spesa: Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, Servizio Gestione dei Rifiuti e Bonifiche e Servizio Ecologia)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La presumibile spesa totale di € 24.000,00, di cui € 3.000 per acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, così come indicata nella nota fax del 29/6/2011, nella quale l'avv. Nino Matassa dichiara di *rendersi disponibile "a confermare il medesimo impegno di spesa di cui alla controversia in primo grado, nonostante il valore della controversia risulti incrementato (tenuto conto di quanto dichiarato dall'appellante e della dilatazione dei tempi di sospensione dell'attività)"* sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)".

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza

della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al C.d.S. a mezzo dell'avv. Nino Matassa.
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1685

Cont. n.2087/02/TO - Ricorso al T.A.R. per la Puglia- Terme di Santa Cesarea S.p.a. c/ Regione Puglia. Competenze professionali Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n. 1060 del 16/07/2002 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente al Prof. Avv. Francesco Paparella, deliberava di costituirsi nel giudizio introdotto innanzi al T.A.R. per la Puglia dalla Società Terme di Santa Cesarea per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Settore Industria n. 129/2001;
- il giudizio si concludeva con Decreto presidenziale n. 1232/2010 del Tribunale adito che dichiarava perento il ricorso, nulla per le spese;
- il Prof. Avv. Francesco Paparella, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 05/05/2011 lettera di diffida, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale Prot. n. 11/L/9969 del 10/05/2011, corredata da nota specifica, (già inviata in data 12/07/2010) per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di € 2.254,72, al lordo di ritenuta;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione dell'Avvocatura detto importo è stato rideterminato in € 2.250,19 ;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al citato legale non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, liquidato con D.D. n. 982/2003), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del professionista per l'importo di € 2.250,19 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011- in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.250,19 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.250,19 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Paparella" Associazione tra professionisti", si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011;
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di € 2.250,19 , al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore del Prof .Avv. Francesco Paparella e, per questi, allo "Studio Legale Paparella"-Associazione tra professionisti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.250,19, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1686

Cont. n.1514/09/GI (rif. cont. n. 1782/98/CO) - Avv. Rosario Antonio Calcagnile c/Regione Puglia . Competenze professionali a seguito ordinanza, atto di precetto, pignoramento. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 4446/98 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Rosario Antonio Calcagnile, deliberava di costituirsi nel giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Lecce dalla sig.ra Pallara Ornella nei confronti della AUSL LE/1, con richiesta di risarcimento danni per responsabilità medica;
- il giudizio si concludeva con sentenza n. 1034/06 resa dal Giudice Unico del citato Tribunale che dichiarava improponibile la domanda dell'attrice e compensava tra le parti le spese processuali;
- L'Avv. Calcagnile, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 25/02/2008 nota specifica per un importo complessivo, al netto di ritenuta d'acconto, di € 6.888,48;
- lo stesso, non avendo avuto riscontro alla predetta richiesta, al fine di conseguire il proprio credito, presentava al Tribunale di Lecce ricorso ex art. 29 L. 794/1942 ottenendo l'ordinanza emessa il 19/03/2010, notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia in data 06/04/2010, che condannava la stessa al pagamento della somma di € 3.489,42 per competenze ed € 570,00 per spese del procedimento, oltre oneri accessori e rimborso forfetario;
- con atto notificato in data 14/03/2011 il professionista ha intimato alla Regione Puglia precetto di pagamento, non opposto, per € 3.698,57 seguito da atto di pignoramento presso terzi notificato in data 1/04/2011 Prot. n. 11/L/6920;
- l'avv. Calcagnile, su richiesta dell'Avvocatura che ha, peraltro, invitato il legale a sospendere la procedura esecutiva in atto, ha inviato con nota fax del 6/06/2011 specifica riepilogativa delle competenze spettantigli, comprensiva di quelle successive al precetto, per un importo complessivo di € 4.573,17;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Av-

vocatura, rilevati alcuni errori di calcolo nella redazione della specifica, la stessa è stata rideterminata nel maggior importo di € 5.034,69, al lordo di ritenuta;

- la determinazione presuntiva della spesa da corrispondere per il giudizio, così come prevista dalla delibera di ratifica incarico, non risulta sufficiente e, pertanto, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato limitatamente ad € 1.214,54 ed alla connessa variazione di bilancio esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 1.214,54 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso;

- l'ulteriore spesa di € 2.417,45 (spese di procedura) viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;
- l'importo di € 1.402,70 (res. pass. perento riveniente dalla D.G.R. n. 4446/98) dovrà essere iscritto ed impegnato sul cap. 1300 del bilancio in corso in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110045;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.034,69 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario

con imputazione al Cap. 1300 per € 1.402,70 (res. per.), Cap. 1312 per € 1.214,54, Cap. 1317 per € 2.417,45 del bilancio regionale;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 1.214,54 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Rosario Antonio Calcagnile;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 5.034,69, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1687

Cont. n. 321/09/GA- Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 424/09 e Sent. n. 837/2011 Trib. Bari - Sez. Lavoro- Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 27/02/2009 veniva notificato alla Regione Puglia il decreto ingiuntivo n. 424/09 con il quale il Tribunale di Bari-Sez. Lavoro-ingiungeva all'Ente di pagare la somma di € 28.768,53 (sorte capitale) a favore dell'avv. Nicola Nicoletti – Dirigente del soppresso Settore Legale e Contenzioso della G.R., attualmente in quiescenza-per competenze professionali spettantigli quale rappresentante e difensore della Regione Puglia in n. sette giudizi-giusta D.G.R. n. 221 del 16/03/1999, definiti con esito favorevole per l'Amministrazione(rigetto del ricorso e compensazione delle spese), oltre interessi legali, rivalutazione e spese della procedura monitoria, queste

ultime da distrarsi a favore del procuratore anti-statario, avv. Francesco Pannarale;

- il Giudice del Lavoro di Bari, con sentenza n. 837/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione avverso il D.I. (giusta D.G.R. n. 422/2009) e, per l'effetto, lo ha confermato condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge;
- il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati alla Regione Puglia, entrambi in forma esecutiva, in data 09/02/2011;
- la Regione Puglia, al fine di appellare detta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari- Sez. Lavoro- ha conferito mandato difensivo all'avv. Ettore Sbarra;
- con fax del 31/03/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in pari data Prot. n. 11/L/6881, l'avv. Francesco Pannarale ha trasmesso nota specifica quantificando le somme dovute al proprio assistito a titolo di interessi= € 3.563,23, rivalutazione monetaria = € 2.732,93, nonché le spese e competenze a lui dovute derivanti da D.I., sentenza e spese successive per un totale di € 3.547,91 , al lordo di ritenuta d'acconto;
- per quanto sopra , le competenze da liquidare a favore dell'avv. Nicola Nicoletti ammontano complessivamente ad € 35.064,69;
- considerato che la delibera di ratifica non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo e che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che, pertanto, è indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Ente maggior pregiudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, limitatamente alla sorte capitale, per l'importo di € 28.768,53 ed alla connessa variazione di bilancio esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del

15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 28.768,53 relativa alla sorte capitale, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del capitolo 1312 del bilancio in corso;

- l'ulteriore spesa di € 3.563,23 per interessi, € 2.732,93 per rivalutazione monetaria viene finanziata con imputazione ai rispettivi capitoli 0001315 e 0001316 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 35.064,69 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al cap. 1312 per € 28.768,53, al Cap. 1315 per € 3.563,23 ed al Cap. 1316 per € 2.732,93 del bilancio in corso;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr.nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011;
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 28.768,53(sorte capitale) a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv.Nicola Nicoletti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 28.768,53 (sorte capitale),€ 3.563,23 (interessi),€ 2.732,93 (rivalutazione monetaria) per un totale di € 35.064,69 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di dare atto che la somma sopra indicata viene rimessa al creditore senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1688

Cont. n. 322/09/GA - Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 422/09 e Sent. n. 839/2011 Trib. Bari - Sez. Lavoro - Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 27/02/2009 veniva notificato alla Regione Puglia il decreto ingiuntivo n. 422/09 con il quale il Tribunale di Bari-Sez. Lavoro-ingiungeva all'Ente di pagare la somma di € 21.754,24 (sorte capitale) a favore dell'avv. Nicola Nicoletti – Dirigente del soppresso Settore Legale e Contenzioso della G.R., attualmente in quiescenza-,per competenze professionali spettantigli quale rappresentante e difensore della Regione Puglia in n. venticinque giudizi-giusta D.G.R. n. 1031 del 16/07/2002, definiti con la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Ente e compensazione delle spese-, oltre interessi legali, rivalutazione e spese della procedura monitoria, queste ultime da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Pannarale;
- il Giudice del Lavoro di Bari, con sentenza n. 839/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione avverso il D.I. (giusta D.G.R. n. 423/2009) e, per l'effetto, lo ha confermato condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge;
- il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati alla Regione Puglia, entrambi in forma esecutiva, in data 09/02/2011;
- la Regione Puglia, al fine di appellare detta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari- Sez. Lavoro- ha conferito mandato difensivo all'avv. Ettore Sbarra;
- con fax del 31/03/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in pari data Prot. n. 11/L/6881, l'avv. Francesco Pannarale ha trasmesso nota specifica quantificando le somme dovute al proprio assistito a titolo di interessi= € 1.254,40 , rivalutazione monetaria = € 669,35, nonché le spese e competenze a lui dovute derivanti da D.I., sentenza e spese successive per un totale di € 3.059,32 , al lordo di ritenuta d'acconto;
- per quanto sopra , le competenze da liquidare a favore dell'avv. Nicola Nicoletti ammontano complessivamente ad € 23.677,99;
- considerato che la delibera di ratifica non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo e che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che, pertanto, è indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Ente maggior pregiudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, limitatamente alla sorte capitale, per l'importo di € 21.754,24 ed alla connessa variazione di bilancio esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 21.754,24 relativa alla sorte capitale, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del capitolo 0001312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa di € 1.254,40 per interessi ,€ 669,35 per rivalutazione monetaria viene finanziata con imputazione ai rispettivi capitoli 0001315 e 0001316 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 23.677,99 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al cap. 1312 per € 21.754,24, al cap. 1315 per € 1.254,40 ed al cap. 1316 per € 669,35 del bilancio in corso;
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 21.754,24 (sorte capitale) a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Nicola Nicoletti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 21.754,24 (sorte capitale), € 1.254,40 (interessi), € 669,35 (rivalutazione monetaria) per un totale di € 23.677,99, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di dare atto che la somma sopra indicata viene

rimessa al creditore senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1689

Cont. n. 323/09/GA- Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 423/09 e Sent. n. 840/2011 Trib. Bari- Sez. Lavoro- Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 27/02/2009 veniva notificato alla Regione Puglia il decreto ingiuntivo n. 423/09 con il quale il Tribunale di Bari-Sez. Lavoro-ingiungeva all'Ente di pagare la somma di € 25.847,84 (sorte capitale) a favore dell'avv. Nicola Nico-

letti – Dirigente del soppresso Settore Legale e Contenzioso della G.R., attualmente in quiescenza-,per competenze professionali spettantigli quale rappresentante e difensore della Regione Puglia in n. trentuno giudizi, giusta D.G.R. n. 2067 del 23/12/2002, definiti con la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Ente e compensazione delle spese-oltre interessi legali, rivalutazione e spese della procedura monitoria, queste ultime da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Pannarale;

- il Giudice del Lavoro di Bari, con sentenza n. 840/2011, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione avverso il D.I. (giusta D.G.R. n. 424/2009) e, per l'effetto, lo ha confermato condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge;
- il citato D.I.,unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati alla Regione Puglia, entrambi in forma esecutiva,in data 09/02/2011;
- la Regione Puglia, al fine di appellare detta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari- Sez. Lavoro- ha conferito mandato difensivo all'avv. Ettore Sbarra;
- con fax del 31/03/2011, acquisita agli atti dell'Avvocatura Regionale in pari data Prot. n. 11/L/6881, l'avv. Francesco Pannarale ha trasmesso nota specifica quantificando le somme dovute al proprio assistito a titolo di interessi= € 1.492,00, rivalutazione monetaria = € 769,13, nonché le spese e competenze a lui dovute derivanti da D.I., sentenza e spese successive per un totale di € 3.217,97 , al lordo di ritenuta d'acconto;
- per quanto sopra , le competenze da liquidare a favore dell'avv. Nicola Nicoletti ammontano complessivamente ad € 28.108,97;
- considerato che la delibera di ratifica non recava l'autorizzazione all'impegno totale presuntivo e che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che,

pertanto, è indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Ente maggior pregiudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato,limitatamente alla sorte capitale, per l'importo di € 25.847,84 ed alla connessa variazione di bilancioesercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 25.847,84 relativa alla sorte capitale, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Capitolo 1312 del bilancio in corso;

- l'ulteriore spesa di € 1.492,00 per interessi, € 769,13 per rivalutazione monetaria viene finanziata con imputazione ai rispettivi capitoli 0001315 e 0001316 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 28.108,97 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al cap. 1312 per € 25.847,84,al Cap. 1315 per € 1.492,00 ed al Cap. 1316 per € 769,13 del bilancio in corso;.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr.nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011; -Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 25.847,84 (sorte capitale) a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Nicola Nicoletti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 25.847,84 (sorte capitale), € 1.492,00 (interessi), € 769,13 (rivalutazione monetaria) per un totale di € 28.108,97 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di dare atto che la somma sopra indicata viene rimessa al creditore senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa

autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1690

Cont. n. 29/10/RM- Rimborso oneri di patrocinio legale a favore del dipendente regionale Dott.ssa Capriati Carla in giudizio di responsabilità penale. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con istanza acquisita al prot. dell'Avvocatura Regionale in data 15/07/2010 al n. 11/L/ 14258 la dott.ssa Capriati Carla, nella sua qualità di dipendente regionale, chiedeva il riconoscimento ex post del patrocinio legale ed il conseguente rimborso degli oneri per la difesa sostenuta in suo favore dall'avv. Michele Laforgia nel giudizio di responsabilità penale n. 24507/08 r.g.n.r.-n.22855/09 r.g.Gip in cui era convenuta dinanzi al Tribunale di Roma;
- con decreto depositato in data 21/09/2009, il GIP del Tribunale di Roma, accogliendo la richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.;
- in allegato alla predetta istanza l'interessata inviava la nota specifica rimessale dallo "Studio Legale Laforgia, Castellano e Associati", relativa alle prestazioni professionali eseguite in suo favore nel procedimento penale di che trattasi, per l'importo complessivo di € 6.963,84, comprensivo di C.A.P., I.V.A.;

- in esito a detta istanza, l'avvocato interno intestatario del fascicolo, con nota prot. n. 11/L/1966 del 10/02/2011, notificava all'interessata il parere favorevole espresso (ex art.4,co.3,lett.h L.R. 18/06) in data 8/02/2011 dall'Avvocato Coordinatore in ordine all'assunzione a carico dell'Amministrazione Regionale degli oneri di difesa" nei minimi tariffari previsti dalla normativa regolamentare";
- tenuto conto delle "osservazioni" fornite in data 27/01/2011 dall'avvocato interno e del citato parere espresso in data 08/02/2011, non risultando agli atti la "previa scelta concordata del legale o il comune gradimento", condizioni previste dall'art. 67 del D.P.R. 268/87 (norma riprodotta dal CCNL 14/09/2000, all'art. 28), la parcella presentata è stata rideterminata d'ufficio adeguando gli importi di Onorario nella misura dei Minimi Tariffari, per un importo complessivo di € 4.396,87;
- considerato che, per esigenze temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della suddetta spesa, si rende necessario che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti della richiedente ed alla connessa variazione di bilancio –esercizio 2011-, per l'importo di € 4.396,87 in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 4.396,87 relativa al riconoscimento del debito nei confronti della dott.ssa Capriati Carla a titolo rimborso oneri di patrocinio, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo

dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 3130 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 4.396,87 (senza ritenuta d'acconto), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 3130 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 4.396,87 a favore della Dott.ssa Capriati Carla, a titolo rimborso oneri di patrocinio;

- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa ,secondo le indicazioni contenute nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co.2;
- di demandare all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1691

Cont. n. 324/09/GA- Avv. Nicola Nicoletti c/Regione Puglia Competenze professionali a seguito D.I. n. 420/09 e Sent. n. 838/2011 Trib. Bari- Sez. Lavoro- Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O.” Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- in data 27/02/2009 veniva notificato alla Regione Puglia il decreto ingiuntivo n. 420/09 con il quale il Tribunale di Bari-Sez. Lavoro-ingiungeva all’Ente di pagare la somma di € 21.805,03 (sorte capitale) a favore dell’avv. Nicola Nicoletti – Dirigente del soppresso Settore Legale e

Contenzioso della G.R., attualmente in quiescenza- per competenze professionali spettantigli quale rappresentante e difensore della Regione Puglia in n. venticinque giudizi- giusta D.G.R. n. 1032 del 16/07/2002, definiti con la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell’Ente e compensazione delle spese-, oltre interessi legali, rivalutazione e spese della procedura monitoria, queste ultime da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Francesco Pannarale;

- il Giudice del Lavoro di Bari, con sentenza n. 838/2011, ha rigettato l’opposizione proposta dalla Regione avverso il D.I. (giusta D.G.R. n. 425/2009) e, per l’effetto, lo ha confermato condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge;
- il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati alla Regione Puglia, entrambi in forma esecutiva, in data 09/02/2011;
- la Regione Puglia, al fine di appellare detta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari- Sez. Lavoro- ha conferito mandato difensivo all’avv. Ettore Sbarra;
- con fax del 31/03/2011, acquisita agli atti dell’Avvocatura Regionale in pari data Prot. n. 11/L/6881, l’avv. Francesco Pannarale ha trasmesso nota specifica quantificando le somme dovute al proprio assistito a titolo di interessi= € 1.255,33 , rivalutazione monetaria = € 670,91, nonché le spese e competenze a lui dovute derivanti da D.I., sentenza e spese successive per un totale di € 3.059,32 , al lordo di ritenuta d’acconto;
- per quanto sopra , le competenze da liquidare a favore dell’avv. Nicola Nicoletti ammontano complessivamente ad € 23.731,27, anziché € 23.731,37 come erroneamente indicato nella specifica;
- considerato che la delibera di ratifica non recava l’autorizzazione all’impegno totale presuntivo e che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che è indispensabile provvedere al pagamento per non

far subire all'Ente maggior pregiudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, limitatamente alla sorte capitale, per l'importo di € 21.805,03 ed alla connessa variazione di bilancio esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 21.805,03 relativa alla sorte capitale, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio, per tale importo, da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del capitolo 0001312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 23.731,27 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al cap. 1312 per € 21.805,03, al cap. 1315 per € 1.255,33 ed al cap. 1316 per € 670,91 del bilancio in corso;

trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr.nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011;

- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di € 21.805,03 (sorte capitale) a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Nicola Nicoletti;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 21.805,03(sorte capitale), € 1.255,33(interessi), € 670,91(rivalutazione monetaria) per un totale di € 23.731,27 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di dare atto che la somma sopra indicata viene rimessa al creditore senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1704

Cont 904/10/TC/RM/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 176/2011 - Tribunale di Brindisi a carico di Mazzotta Salvatore e Mazzotta Vito. Ratifica Nomina procuratore esterno avv. Francesco Marzullo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta egli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

la posizione dei sigg. **MAZZOTTA Salvatore** (nato a Bari il 10.04.1949) e **MAZZOTTA Vito** (nato a Lecce il 23.1.1975) nell'ambito del procedimento penale 5960/08 r.g.n.r. del Tribunale di Brindisi a carico di AMATI Nicola + altri 22 persone, nel quale la Regione si è costituita parte civile, quale parte lesa, veniva stralciata per un difetto di notifica e restituzione atti al Pubblico Ministero, che procedeva in data gennaio 2011 ad una nuova richiesta di rinvio a giudizio per reati di truffa aggravata e falso ideologico per aver percepito indebitamente contributi regionali previsti per eventi calamitosi e celebrazione di nuova udienza preliminare dinanzi al Giudice Fracassi, instaurando un nuovo processo diverso e differenziato dall'originario, con un nuovo Rg. 176/11.

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M. dott. Ferrari, riguardava in particolare reati di truffa consumata, aggravata dalla qualifica soggettiva dell'ente truffato commessi dagli imputati su indicati, che deviando le finalità pubbliche trattenevano per essi i contributi destinati nell'ambito dello sviluppo agricolo, arrecando gravi danni all'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

Pertanto si rendeva necessario procedere ad un nuova nomina per la costituzione di parte civile e difesa tecnica nel procedimento penale Rg 176/2011 nei confronti degli imputati succitati, ai fini della tutela delle posizioni giuridiche sopra evincenti, e trattandosi di reato perseguibile solo su iniziativa di parte offesa,

Il Presidente, valutata la delicatezza della questione e ravvisando la necessità e l'urgenza di avvalersi del patrocinio legale per la costituzione di parte civile e difesa tecnica, e di conferirla ad un legale di comprovata esperienza in materia nonché di acclarata fiducia nei confronti dello stesso da parte dell'Amministrazione Regionale; data l'imminenza della fissazione dell'udienza al 20/01/2011, con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 42 lettera f dello Statuto regionale, salvo ratifica della Giunta, conferiva in data 13/01/2011, procura speciale e difesa tecnica all'avvocato Francesco Marzullo, del libero foro di Bari, già officiato nel procedimento analogo.

- Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare, ora per allora la costituzione della Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 176/2011 innanzi al Tribunale di Brindisi, nei confronti di: **MAZZOTTA Salvatore** (nato a Bari il 10.04.1949) e **MAZZOTTA Vito** (nato a Lecce il 23.1.1975), al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato esterno Francesco Marzulli (nato a Bari il 5 marzo 1973), del foro di Bari, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno;
- Si da atto che il mandato per il legale esterno è conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e per il legale interno,

(Valore della controversia: indeterminato alto
-Servizio di Spesa: **Alimentazione**)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i

- La presumibile spesa totale di € 20.000,00 di cui

5.000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente finanziario.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, ora per allora, l'operato del Presidente della Giunta regionale nel procedimento penale n. 176/11 innanzi al Tribunale di Brindisi, nei confronti di: **MAZZOTTA Salvatore** (nato a Bari il 10.04.1949) e **MAZZOTTA Vito** (nato a Lecce il 23.1.1975) relativo al conferimento della procura speciale e difesa tecnica all'avv. Francesco Marzullo di foro di Bari, per la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli imputati,

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria"
- Di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato, a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2011, n. 1717

Cont. 1142/11/SI – Corte Costituzionale – Decreto Legislativo n. 79/2011 in materia di turismo - Questione di legittimità Costituzionale – Nomina Prof. Avv. Nicola Colaianne e Prof. Avv. Marcello Cecchetti .

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Visto il Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (pubblicato sulla G.U. 6 giugno 2011, n. 129 S.O.) recante: "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";

Ritenuto che il suddetto Decreto Legislativo presenta profili di illegittimità costituzionale per

lesione delle competenze regionali, in particolare con riferimento ai seguenti articoli:

- Art. 1, c. 1 per contrasto con gli artt. 76 e 77 c. 1 Cost.: come evidenziato dalle Regioni in sede di espressione del parere sullo schema di decreto in oggetto, il Governo ha esercitato il potere legislativo in questione in assenza di delega legislativa, al di fuori dell'ambito oggettivo da questa individuato e, comunque, sulla base di una norma di delega del tutto priva di oggetto e ormai scaduta e, perciò, carente anche in relazione alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato;
- Art. 2, c. 2 del Codice per violazione dell'art. 117, c. 4 e dell'art. 118 Cost., perché disciplina i principi sulla produzione del diritto in materia turistica e prevede che l'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito anche quando sussistono esigenze di carattere unitario e, segnatamente, esigenze di valorizzazione, sviluppo e competitività;
- Art. 8, c. 2 del Codice per violazione dell'art. 117, c. 4 Cost. perché la norma apporta modifiche sostanziali all'attuale disciplina, in quanto nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva viene ad essere ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande non solo alle persone alloggiate, ma anche a quelle non alloggiate. Ne consegue un incomprensibile regime giuridico applicabile in maniera differente a seconda che sia svolta la sola attività di somministrazione (la ristorazione senza attività ricettiva rimarrebbe assoggettata alla disciplina dettata in materia di commercio e dunque all'obbligo di possedere i requisiti professionali richiesti) oppure che sia esercitata anche attività ricettiva (con conseguente esclusione a tale ambito della disciplina del commercio), con violazione delle competenze sia in materia di turismo che di commercio;
- Art. 16, commi 1 e 2, nonché art. 21, commi 1, 2 e 3 del Codice per violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 e dell'art. 118 Cost. Le disposizioni in oggetto stabiliscono che siano assoggettati a SCIA, così come disciplinata dal testo attualmente in vigore dell'art. 19 della L. n. 241 del 1990, l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive (art. 16, commi 1 e 2) e l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo (art. 21). Anche dette norme pongono dubbi di costituzionalità in quanto con la disciplina in esame lo Stato impone unilateralmente l'applicazione della SCIA, ovvero prevede la comunicazione obbligatoria della sospensione dell'attività, intervenendo su procedimenti amministrativi in materie di competenza regionale (turismo e governo del territorio);
- Art. 20, c. 2 del Codice per violazione dell'art. 117, c. 4 Cost.: la norma in esame prevede che "l'apertura di filiali, succursali e altri punti di vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio". Si tratta di una norma posta dallo Stato nell'ambito della materia "turismo", di competenza residuale regionale;
- Art. 23 c. 1 del Codice che definisce i sistemi turistici locali per violazione degli artt. 117 IV co. e 118 Cost., poiché interferisce nella materia del turismo in assenza dei presupposti per l'esercizio di competenze statali";
- Art. 24 del Codice per violazione dell'art. 117, commi 3 e 4 e dell'art. 118 Cost.: la norma in esame prevede che "Nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica". Detta norma involge senz'altro profili attinenti alle materie del turismo e della valorizzazione dei beni culturali di competenza regionale senza prevedere la necessaria intesa con le Regioni;

Ritenuto pertanto di sollevare avanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; conferendo l'incarico al prof. Avv. Nicola Colaiani, coordinatore dell'avvocatura Regionale ed al prof. Avv. Marcello Cecchetti.

Valore della controversia: straordinaria importanza. Settore di spesa: Turismo

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di Euro 20.000,00, di cui Euro 5.000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze spettanti all'avvocato esterno officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale, favorevole per l'Ente.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002 propone l'adozione del conseguente alto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 – comma IV -lett. K. e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

- Vista la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedi-

mento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di fare propria la Relazione del Presidente the si intende integralmente qui riportata.

Di sollevare la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo n.79/2011 sugli articoli in narrativa esplicitati.

Di nominare rappresentanti e difensori della Regione il prof. Avv. Nicola Colaiani ed il prof.avv. Marcello Cecchetti.

Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa in favore del legale esterno autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria".

Di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.

Di disporre In pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1724

Cont. 1398/10/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. G. C. c/ Regione Puglia. – Ricorso ex art. 414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo Avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 cpc. l'Avv.G. C, (già dirigente regionale, oggi in quiescenza), ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 13.232,10 oltre interessi, rivalutazione e spese legali, a titolo di compensi professionali maturati dal ricorrente per l'attività difensiva svolta in favore della Regione Puglia;
- Considerato l'orientamento dell'Amministrazione Regionale in relazione alla vexata quaestio ed in linea con le tesi difensive sostenute dalla Regione a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra, legale officiato dal Presidente della Giunta Regionale nei numerosi giudizi promossi dagli avvocati interni, oggi in quiescenza per il pagamento dei compensi professionali ;
- Considerato che sussistono fondati motivi resistere al ricorso di cui innanzi, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 23 marzo 2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv.Ettore Sbarra;
- (Valore della controversia €13.232,10; Servizio di spesa Avvocatura)
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R.n.3566 del 31/7/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

* La presumibile spesa di € 2.848,02, di cui € 1000,000 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al

relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso di cui in premessa.a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1725

Cont. 380/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. V. G. c/ Regione Puglia. – Ricorso ex art.414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 cpc. l'Avv. V. G., (già funzionario regionale, oggi in quiescenza), ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 10.946,23 oltre interessi, rivalutazione e spese legali, a titolo di compensi professionali maturati dal ricorrente per l'attività difensiva svolta in favore della Regione Puglia;
- Considerato l'orientamento dell'Amministrazione Regionale in relazione alla vexata quaestio ed in linea con le tesi difensive sostenute dalla Regione a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra, legale officiato dal Presidente della Giunta Regionale nei numerosi giudizi promossi dagli avvocati interni, oggi in quiescenza per il pagamento dei compensi professionali ;
- Considerato che sussistono fondati motivi resistere al ricorso di cui innanzi, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 13 aprile 2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- (Valore della controversia €10.946,23; Servizio di spesa Advocatura)
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R.n.3566 del 31/7/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- * La presumibile spesa di € 2.848,02, di cui € 1000,000 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Advocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso di cui in premessa a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1726

Cont. 1104/10/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. G. C. c/ Regione Puglia. – Ricorso ex art.414 cpc. Resistenza. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 cpc. l'Avv.G. C., (già dirigente regionale, oggi in quiescenza), ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di € 13.889,82 oltre interessi, rivalutazione e spese legali, a titolo di compensi professionali maturati dal ricorrente per l'attività difensiva svolta in favore della Regione Puglia;
- Considerato l'orientamento dell'Amministrazione Regionale in relazione alla vexata quaestio ed in linea con le tesi difensive sostenute dalla Regione a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra, legale officiato dal Presidente della Giunta Regionale nei numerosi giudizi promossi dagli avvocati interni, oggi in quiescenza per il pagamento dei compensi professionali ;
- Considerato che sussistono fondati motivi resistere al ricorso di cui innanzi, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 23 marzo 2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv.Ettore Sbarra;

- (Valore della controversia € 13.889,82; Servizio di spesa Advocatura)

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R.n.3566 del 31/7/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- * La presumibile spesa di € 2.848,02, di cui € 1000,000 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Advocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di resistere al ricorso di cui in premessa.a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1727

Cont. 523/11/SH – Tar Bari – Ricorso A.B. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 16.03.2011, il dott. Antonio Battista chiedeva l'annullamento, previa sospensione della deliberazione di G.R. 3, novembre 2010 n.2424, in BURP n.171 dell'11.11.2010, con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina di direttore generale delle aziende ed Enti SSR, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; della deliberazione di G.R. n.1234 del 28.05.2010 con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione ai sensi dell'art.24 della L.R. n.24/2010; di tutti i verbali della Commissione con i quali sono stati approvati i lavori della procedura selettiva ed in particolare del verbale del 28.05.2010 con cui sono stati fissati i criteri da seguire nello svolgimento della procedura per la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore generale; ove occorra della determina dirigenziale n.138 del 11.05.2010.

- Con atto di opposizione notificato in data 11.05.2011, la Regione Puglia ha proposto opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo che lo stesso sia deciso in sede giurisdizionale.
- Il dott. Antonio Battista, intendendo insistere nelle richieste di merito e cautelari formulate ha proposto ricorso dinanzi al Tar Bari.
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot.n.AOO_021 del 17.06.2011 -0007242, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 20.06.2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luca Alberto Clarizio nato a Valenzano (Ba) il 9/7/1959 domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n° 7 – Cod. Fisc.: CLR LLB 59L09 L5710. (codice U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia:Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- * La presumibile complessiva spesa di E. 4.000,00, di cui E.1.500,00 a titolo di acconto, per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.9) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010

e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/6325 del 25.03.2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot.n.AOO_021 del 17.06.2011 -0007242 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1728

Cont. 862/11/SH – Tribunale di Bari – Ricorso ex art.700 c.p.c. V. A. A. ed altri c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art.700 c.p.c. notificato in data 30.05.2011, i dott.ri Vito Antonio Angelillo, Francesco Saverio Ventura e Pasquale De Leonardis hanno chiesto, dinanzi al Tribunale di Bari, l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere ritenuti idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSR e così ad essere inseriti nell'elenco degli idonei ex art.3, comma 3, del D.Lgs n.502/1992, previa disapplicazione della determina del dirigente dell'ufficio rapporti istituzionali della Regione Puglia n.138 dell'11 maggio 2010 (e successiva rettifica adottata dal dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica n.173 del 7 giugno 2010) limitatamente alla parte in cui, pur approvando l'elenco degli idonei ex comma 3, art.3 bis D.lgs 502 e ricomprendendovi tra questi i ricorrenti, li qualifica idonei per titoli e non idonei tout court e così ne dispone la sottoposizione alla valutazione per titoli e colloquio della Commissione di cui al co.4 dello stesso art.24 della l.r.n.4/2010, nonché della deliberazione di G.R. n.1234 del 25 maggio 2010 con la quale si è, tra l'altro, nominata la Commissione prevista dall'art.24, co.4 della l.r.n.4/2010; della deliberazione della G.R. n.2424 dell'11.11.2010 avente ad oggetto approvazione dell'elenco dei candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina del Direttore Generale delle Aziende ed Enti del S.S.R.
- Con nota prot.n.AOO-151 14.06.2011 75069, il Servizio PAOS dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha ravvisato l'opportunità della costituzione in giudizio.

- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 9.06.2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luca Alberto Clarizio, già officiato in giudizi analoghi dinanzi al Tar Bari, nato a Valenzano (Ba) il 9/7/1959 domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n° 7 – Cod. Fisc.: CLR LLB 59L09 L571O. (codice U.P.B. 1.3.1) (Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- * La presumibile complessiva spesa di € 4.000,00, di cui € 1.500,00 a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1729

Cont. 81/11/SH- Consiglio di Stato – Ricorso in appello di S. M. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato in data 11.05.2011, il dott. S. M. chiedeva, dinanzi al Tar Bari, l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione di G.R. 3 novembre 2010 n.2424, in BURP n.171 dell'11.11.2010, ad oggetto "Art. 24, co.9, l.r. n.4/2010 – Recepimento lavori Commissione ed approvazione elenco candidati idonei per titoli e

colloquio alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti S.S.R.”, con la quale la Regione Puglia ha escluso il ricorrente dall’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale di aziende ed enti S.S.R.; nonché di tutti gli atti connessi, presupposto e consequenziale.

- Con sentenza n.464/2011 il Tar Bari ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
- Con ricorso notificato il 11.05.2011, il ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la succitata sentenza.
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell’amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 18.05.2011 mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Luca Alberto Clarizio, già officiato nel giudizio di primo grado, nato a Valenzano (Ba) il 9/7/1959 domiciliato in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò n° 7 – Cod. Fisc.: CLR LLB 59L09 L5710. (codice U.P.B. 1.3.1)
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Sanità);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

* La presumibile complessiva spesa di €4.000,00, di cui €2.000,00, a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all’avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/6325 del 25.03.2011.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell’avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1730

Cont. 315/10/SH – Consiglio di Stato – Ricorso in appello Federconsumatori ed altri c/Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, Avv. Pierluigi Balducci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso in appello notificato in data 06.05.2011, la Federconsumatori, l'Associazione Cittadinanza Attiva Puglia, l'Associazione "Sud", il Comune di Soleto, il Comune di Melpignano, il Comune di Zollino, il Comune di Castrignano dei Greci chiedevano l'annullamento e/o la riforma della sentenza n.2616 pubblicata il 4.11.2010, non notificata, resa inter partes, con la quale il Tar Puglia Sez. di Lecce ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti con cui impugnavano la deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009, di approvazione del Piano Tutela delle Acque ai sensi dell'art.121 del D.lgs. n.152/2006, con riferimento alla falda acquifera del Salento ed in particolare all'area circostante i pozzi di emungimento AQP presenti nel Comune di Corigliano d'Otranto, una perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano in violazione dei principi generali del T.U. D.lgs n.152/06, nonché la deliberazione di G.R. n.883 del 19.6.2007 di approvazione del "Progetto di piano di tutela delle acque".
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 9.06.2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Pierluigi Calducci, già officiato nel giudizio di primo grado, nato a Bari il 10.09.1959 ed ivi domiciliato alla via Melo n.114 – C.F.: BLDPLG59P10A662S (codice U.P.B 1.3.1) (Valore della controversia:Indeterminabile di particolare importanza attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: Tutela delle Acque);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta regio-

nale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- * La presumibile complessiva spesa di €13.000,00 , di cui €2.000,00 a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Pierluigi Balducci;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1731

Cont. n. 912/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari - F.EV srl/ Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 10/6/2011, notificato il 13 detti, la F. EV srl, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota prot. n.3390 del 12/4/2011 e la nota prot. n.2761 del 29/6/2010, con cui è stato espresso il parere paesaggistico negativo dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia in seno al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 D.Lgs n.387/2003, in relazione al progetto di costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di Mw 4,086 nel Comune di Grumo Appula.
- A seguito di colloqui intercorsi con il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, confermati dalla nota del 29/6/2011 prot.n.5395, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 30/6/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia..
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e,

pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1732

Cont. n. 179/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Bari - D. A./Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso per motivi aggiunti del 3/1/2011, il sig. D.A. residente in Monopoli, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione, il nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di Monopoli.
- A seguito di colloqui intercorsi con i Dirigenti del Servizio Urbanistica Regionale, data l'impor-

tanza della questione, confermata anche con nota prot. n.5593 del 5/5/2011 dello stesso Servizio, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 5/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1733

Cont. n.711/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Lecce - Coop. S.L. / Regione Puglia – Comune di Crispiano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 19/4/2011, la Coop. E. S.L. corrente in Crispiano ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Lecce-, per l'annullamento, previa sospensione, la nota della Regione Puglia –Servizio Ecologia- prot. n.1406 del 14/2/2011,

nonchè gli atti della conferenza di servizi e dei relativi verbali di riunione, relativi al procedimento di perimetrazione del Parco Regionale “Terra delle Gravine” istituito con la L.R. n.18/2005 e di valutazione delle domande di esclusione, relativamente al rigetto della propria domanda di esclusione.

- Con nota prot.n.5757 del 23/5/2011 il Dirigente del Servizio Ecologia –Ufficio Parchi, sig. ing. Antonello Antonicelli, ha rappresentato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 25/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Ecologia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1734

Cont. n. 1656/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Lecce - C.M./ Regione Puglia - Comune di San Donato di Lecce - Ricorso n.2002/2010. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, Avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell'11/11/2011, iscritto al n.2002/2010, la sig.ra C.M. residenti in San Donato di Lecce ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –Sede di Lecce-, per l'annullamento, previa sospensione, il verbale della seduta del 25/2/2011 della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art.5 DPR n.447/1998 ai fini dell'esame dell'istanza proposta dalla sig.ra Conte Marisa, finalizzata alla realizzazione in variante urbanistica di un centro di raccolta e recupero di materie edilizie rivenienti dall'attività di costruzione, demolizione e scavi nel territorio del Comune di San Donato di Lecce; nonché il parere espresso dalla Regione Puglia –Servizio Urbanistica- P.O. di Lecce; la nota del Servizio regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche del 24/11/2010; e la nota del SUAP del Comune di San Donato di Lecce del 28/2/2011 prot. n.1680.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota del Servizio Cicli Bonifiche e Rifiuti e del Servizio Urbanistica –PO di Lecce, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 7/7/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica e Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1738

Cont. 230/11/RO – Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Ricorso Comune di Nardò c/ Regione Puglia, ASL LE, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo a legali interni Avv. Adriana Shiroka e Avv. Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con ricorso introduttivo dinanzi al Tar Sez. Lecce, notificato il 31.01.2011, il Comune di Nardò ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta Regionale n. 2791 del 15.12.2010 con la quale la Regione Puglia ha adottato, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, III comma, dello Statuto Regionale, il "Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010" n. 18 del 16.12.2010, pubblicato sul BUR Puglia n. 188 suppl. del 17.12.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della D.G.R. n. 2624 del 30.11.2010 avente ad oggetto "Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e di riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della L. 30.12.2004 n. 311 – Approvazione", pubblicata sul BUR Puglia n. 182 del 6.12.2010;
- Con atto di intervento *ad adiuvandum* notificato in data 15 febbraio 2011 è intervenuto in giudizio

il Comitato di salute civica “*Spes Civium*” – Nardò;

- Con motivi aggiunti, notificati in data 1° aprile 2011 il Comune di Nardò ha chiesto, inoltre, l’annullamento della deliberazione n. 23 del 14/03/2011 del Commissario Straordinario della ASL di Lecce contenente disposizioni esecutive ed attuative del regolamento di riordino della rete ospedaliera e della deliberazione della ASL di Lecce n. 21 del 14.03.2011;
- La Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con atto di costituzione e memoria difensiva depositata il 26.02.2011, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e della domanda, mentre l’Avvocatura distrettuale di Stato si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale del TAR di Lecce;
- Trasmessi gli atti processuali presso il TAR Puglia-Sede di Bari, quest’ultimo, con l’ordinanza presidenziale n. 150/2011, ha attribuito alla propria competenza il ricorso incardinandolo al n. 540/2011 R.G.;
- l’istanza cautelare, formulata in via incidentale dalle ricorrenti, veniva discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2011;
- il TAR Puglia, Sede di Bari, con ordinanza n. 417/2011 depositata in data 6 maggio 2011, respingeva l’istanza incidentale cautelare compensando le spese di giudizio;
- con atto di appello notificato in data 24 giugno 2011, il Comune ricorrente impugnava la predetta ordinanza;
- ravvisandosi l’opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l’esito favorevole della fase cautelare del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 15.07.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Adriana Shiroka e Mariangela Rosato;

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell’Avvocatura della Regione Puglia e per l’espletamento del medesimo matura il compenso per un’unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge;

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi. (valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, illustrato in premessa, a mezzo degli avv.ti Adriana Shiroka e Mariangela Rosato;

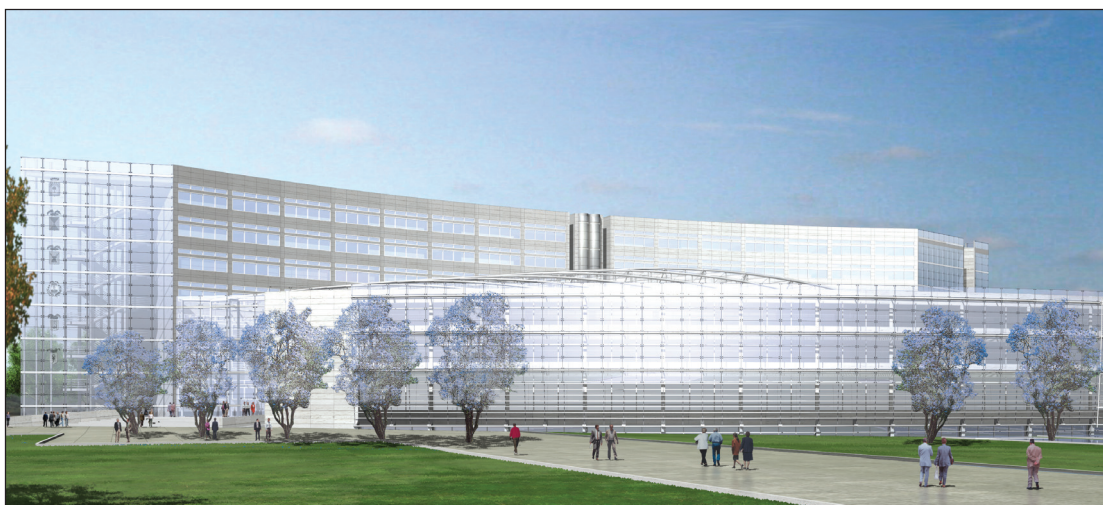
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010; -l'incarico difensivo, ratificato con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti

all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO **UFFICIALE** **DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**